

DELIBERAZIONE 20 APRILE 2021

160/2021/R/EEL

**INTEGRAZIONI E RETTIFICHE DI ERRORI MATERIALI ALLA DELIBERAZIONE
DELL'AUTORITÀ 541/2020/R/EEL**

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1155^a riunione del 20 aprile 2021

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 4 giugno 2015, 268/2015/R/EEL (nel seguito: deliberazione 268/2015/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2015, 628/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 628/2015/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2020, 541/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 541/2021/R/EEL);
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia 22 maggio 2020, 5/2020 DMRT, recante "Modifiche e integrazioni alle Istruzioni Operative e alle strutture xml da utilizzare per lo scambio dei dati di fatturazione del servizio di trasporto (ai sensi della deliberazione 4 giugno 2015 268/2015/R/eel)" (di seguito: determina 5/2020 DMRT);
- la comunicazione trasmessa in data 22 marzo 2021 dall'associazione Energia Libera alla Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità (prot. Autorità 13147).

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 541/2020/R/EEL, ha avviato una sperimentazione tesa a sfruttare le potenzialità offerte dai misuratori elettronici installati presso clienti connessi in bassa tensione al fine di offrire, a parità di spesa e nei soli casi in cui sia dimostrabile l'utilizzo a fini di ricarica di veicoli elettrici, una maggiore disponibilità di potenza prelevabile nella fascia oraria notturna/festiva;
- a tal fine, la medesima deliberazione ha previsto in particolare che:
 - a. l'adesione alla sperimentazione sia volontaria da parte dei clienti finali e avvenga tramite presentazione alla società GSE S.p.A. di un'apposita richiesta di adesione;

- b. successivamente alla ricezione di ciascuna richiesta, la società GSE S.p.A. e l'impresa distributrice di riferimento procedano, rispettivamente, a dare riscontro al cliente e ad applicare i nuovi criteri sperimentali di gestione del contatore elettronico entro tempistiche massime predefinite dal provvedimento;
- c. le imprese distributrici che gestiscono le reti elettriche a cui sono connessi i clienti aderenti alla sperimentazione debbano aggiornare il Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU) del Sistema Informativo Integrato con l'inserimento di appositi codici tariffari con riferimento ai punti di prelievo che aderiscono alla sperimentazione;
- d. il cliente aderente possa incorrere in esclusione automatica dalla sperimentazione qualora intervenga la cessazione del contratto di fornitura di energia elettrica;
- con deliberazione 268/2015/R/EEL è stato approvato il Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica che, in relazione alla fatturazione del servizio di trasporto, con riferimento al contenuto e alle modalità di invio dei documenti di fatturazione, al comma 6.5, ha dato mandato al Direttore dell'allora Direzione Mercati affinché definisse con proprie determinazioni la standardizzazione del contenuto informativo di dettaglio delle fatture;
- con determina 5/2020 DMRT sono state apportate modifiche e integrazioni alle Istruzioni Operative e alle strutture xml da utilizzare per lo scambio dei dati di fatturazione del servizio di trasporto.

CONSIDERATO CHE:

- come indicato al comma 5.6 della deliberazione 541/2020/R/EEL, la prima data di applicazione dei nuovi criteri sperimentali sarà il 1 luglio 2021; ciononostante, al comma 2.4 è stato erroneamente indicata la data del "1 luglio 2020";
- successivamente alla pubblicazione della deliberazione 541/2020/R/EEL due operatori hanno segnalato agli uffici dell'Autorità:
 - a. un errore formale nella Tabella 1 allegata al provvedimento, poiché contiene riferimento al codice tariffa "TDNR" ormai non più utilizzato nell'ambito del RCU;
 - b. l'importanza di aggiornare i contenuti della determinazione DMRT 5/2020 per includere i nuovi codici tariffa specificati nella medesima Tabella 1, al fine di garantire piena coerenza con i contenuti dei documenti regolatori del servizio di trasporto;
- un'associazione di imprese di distribuzione ha posto quesiti in merito alla corretta interpretazione delle tempistiche indicate all'articolo 5, comma 4, con cui le imprese di distribuzione dovranno procedere ad applicare i criteri sperimentali di funzionamento del misuratore elettronico, di cui all'articolo 6 della deliberazione 541/2020/R/EEL;
- in data 22 marzo 2021 un'associazione di imprese di vendita di energia elettrica ha sottoposto agli uffici dell'Autorità una richiesta di chiarire se la definizione di

“cessazione del contratto di fornitura elettrica” indicata tra le cause di esclusione automatica dalla sperimentazione al comma 7.2, lettera a), della delibera 541/2020/R/EEL sia da intendersi come la sola cessazione del contratto che avviene a seguito di una richiesta di disattivazione del POD o includa anche la cessazione del contratto che avviene nel caso di cambio fornitore.

RITENUTO CHE:

- sia necessario correggere gli errori materiali riscontrati nella Tabella 1 allegata alla deliberazione 541/2020/R/EEL e nella data indicata al comma 2.4;
- sia opportuno integrare i contenuti della deliberazione 541/2020/R/EEL al fine di:
 - a. minimizzare i rischi derivanti da una possibile erronea interpretazione dell’articolo 5, comma 4;
 - b. chiarire che quanto disposto dall’articolo 7, comma 2, lettera a), è inteso riferirsi al solo caso in cui la cessazione del contratto avviene per disattivazione del POD su richiesta del cliente finale

DELIBERA

1. di rettificare la deliberazione 541/2020/R/EEL:
 - a. nell’allegata Tabella 1 eliminare la seconda riga, relativa al codice tariffa “TDNE”;
 - b. all’articolo 2, comma 4, sostituire le parole “*decorre dal 1 luglio 2020*” con le parole “*decorre dal 1 luglio 2021*”;
 - c. all’articolo 5, comma 4, sostituire le parole “*il settimo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della notifica, di cui al precedente comma5.2*” con le parole “*il settimo giorno lavorativo successivo alla data in cui il distributore trasmette al GSE le informazioni di cui al precedente comma5.2*”;
 - d. all’articolo 7, comma 2, lettera a), dopo le parole “*la cessazione del contratto di fornitura di energia elettrica*” aggiungere le parole “*che avviene per disattivazione del POD su richiesta del cliente finale*”;
2. di pubblicare il testo della deliberazione 541/2020/R/EEL e dell’allegata Tabella 1 come modificate dal presente provvedimento;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

20 aprile 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini